



LEGGE 26 maggio 1982, n. 52 (pubblicata il 2 giugno 1982)

Modifica della Legge 31 Maggio 1971, N.21 (Introduzione dell'assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore).

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 26 maggio 1982.

Art. 1

L'art. 1 della Legge 31 maggio 1971, n. 21 è così modificato:

"I veicoli a motore, compresi i rimorchi, non possono essere posti in circolazione se non coperti, in conformità alle disposizioni della presente legge, da assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'art. 3 della Legge 6 marzo 1922, n. 13.

Per i veicoli destinati al trasporto di persone, ad uso pubblico e privato, e per quelli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone, l'assicurazione deve comprendere anche la responsabilità per danni causati alle persone trasportate qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto.

Le gare e le competizioni sportive di qualsiasi genere di veicoli a motore e le relative prove non possono essere autorizzate, anche in circuiti chiusi, se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile ai sensi della presente legge. Detta assicurazione deve coprire la responsabilità dell'organizzatore e degli altri obbligati per danni arrecati alle persone, agli animali e alle cose, esclusi i danni prodotti ai conduttori ed ai veicoli da essi adoperati. Sono fatti salvi i maggiori oneri assicurativi previsti dall'art. 21 della Legge 29 aprile 1981, n. 33.

Agli effetti della presente legge non sono considerati terzi:

- a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall'assicurazione;
- b) il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a), nonché gli affiliati e gli altri parenti affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico. La esclusione tuttavia non opera quando le dette persone siano trasportate dai veicoli destinati ad uso pubblico, dagli autobus destinati ad uso privato e dai veicoli ad uso privato da noleggio con conducente, nonché dai veicoli destinati al trasporto di cose che siano eccezionalmente autorizzati al trasporto di persone;
- c) i trasportati salvo quanto previsto al secondo capoverso;

d) ove l'assicurato sia una società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b).

Non è obbligo di assicurazione per i ciclomotori che non siano muniti di targa di riconoscimento e per le macchine agricole."

Art. 2

L'art. 2 della Legge 31 maggio 1971, n. 21 è così modificato:

"L'assicurazione stipulata ai sensi della presente legge spiega i suoi effetti, limitatamente alla garanzia per danni causati a terzi non trasportati o trasportati contro la propria volontà, anche nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, usufruttuario o acquirente con patto di riservato dominio dei veicoli, salvo in questo caso il diritto di rivalsa dell'assicuratore verso il conducente".

Art. 3

L'art. 5 della Legge 31 maggio 1971, n. 21 è così modificato:

"Le condizioni del contratto di assicurazione e le somme di garanzia devono essere adeguate, anche nell'ambito del territorio, a quelle consentite per la libera circolazione dei veicoli fuori dei confini della Repubblica in ottemperanza al disposto del Decreto Reggenziale 1° giugno 1922, n. 12.

I veicoli muniti di targa di riconoscimento della Repubblica di San Marino non possono essere posti in circolazione in tutti gli altri Stati se non sono stati preventivamente coperti da garanzia assicurativa nel rispetto delle condizioni e delle somme obbligatoriamente previste da quegli ordinamenti".

Art. 4

Il secondo comma dell'art. 6 della Legge 31 maggio 1971, n. 21 è così modificato:

"Per l'intero massimale di polizza l'assicuratore non può opporre, al danneggiato che agisce direttamente nei suoi confronti, eccezioni derivanti dal contratto, nè clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno. L'assicuratore ha tuttavia diritto di rivalsa verso l'assicurato nella misura in cui avrebbe avuto contrattualmente diritto di rifiutare o ridurre la propria prestazione".

Art. 5

La circolazione dei veicoli con targa in prova ai sensi della Legge 19 settembre 1973 n. 31 non è consentita se non sia stata preventivamente assicurata la responsabilità civile del titolare e suoi dipendenti a norma della Legge 31 maggio 1971 n. 21 e sue modificazioni.

Art. 6

Sono abrogati:

- l'articolo 8 della Legge 19 settembre 1973 n. 31;

- il Decreto 14 gennaio 1974 n. 3
- il Decreto 15 settembre 1978 n.36;
- l'articolo 50 punto A del Regolamento allegato alla Legge 29 marzo 1958 n.11.

Art. 7

La presente legge entra in vigore il 15° giorno dopo la sua legale pubblicazione.

Data dalla Nostra Residenza, addì 27 maggio 1982/ 1681 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Giuseppe Maiani - Marino Venturini

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Alvaro Selva